

smau 2007

**e-Academy
smau**

*Linee guida per la redazione
della licenza d'uso*

18 ottobre 2007

Dott. Massimo Farina
<http://www.massimofarina.it>

SOMMARIO



LICENZA D'USO ?



L'esatto inquadramento negoziale della licenza d'uso agevola le parti nella predisposizione di un accordo che tutela i rispettivi diritti



FIERA MILANO

smau 2007

44a Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology
17-20 ottobre 2007, Fiera Milano (Nuovo Quartiere Rho-Pero)

PRIMO PASSO



La licenza d'uso è un contratto



Che tipo di diritti è in grado di trasferire?

Che tipo di contratto è?

DIRITTI TRASFERIBILI



La licenza d'uso è un contratto attraverso il quale si trasferiscono diritti di utilizzazione economica



ESCLUSIVAMENTE DIRITTI PATRIMONIALI

Per Esempio: installare, utilizzare, accedere, visualizzare ed eseguire



FIERA MILANO

smau 2007

44a Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology
17-20 ottobre 2007, Fiera Milano (Nuovo Quartiere Rho-Pero)

TIPOLOGIA NEGOZIALE



E' una vendita?

E' una locazione?



Principio dell'esaurimento art.
64 bis, lett. c., legge
633/1941

" [...]La prima vendita di una copia del programma [...] da parte del titolare dei diritti, [...] esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia [...]"

Il comune denominatore è
senz'altro la cessione del diritto di
godimento sul programma dietro
corrispettivo pecuniario

gli altri effetti tipici della locazione,
sono estranei alle principali
distribuzioni di software
pacchettizzato

FIERA MILANO

smau 2007

44a Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology
17-20 ottobre 2007, Fiera Milano (Nuovo Quartiere Rho-Pero)

TIPOLOGIA NEGOZIALE

E' un contratto atipico

LIBERTA' CONTRATTUALE

Art. 1322, II comma, c.c.

“Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”

LIMITI

RISPETTO DELLE NORME
IMPERATIVE

(= regole inderogabili, neppure con il consenso dell'interessato)

**MERITEVOLEZZA DI TUTELA DEGLI
INTERESSI**

(Secondo l'interpretazione prevalente sono meritevoli di tutela i contratti che perseguono interessi socialmente utili)

QUALE DISCIPLINA ?

E' un contratto misto



cioè

Contiene gli
elementi di più
contratti tipici che si
fondono in un'unica
causa

Critero dell'assorbimento

Individuazione del contratto
prevalente, ed applicazione della
relativa disciplina

Critero della combinazione

Applicazione delle singole discipline
di riferimento per ciascun elemento
contrattuale

Prima di redigere il contratto di licenza d'uso è necessario inoltre tener conto di un principio fondamentale

**PRINCIPIO DEL CONSENSO
DELL'AUTORE**

L'autore che esercita il suo potere oltre i limiti imposti dai diritti della controparte, o che fornisce un prodotto viziato, incorre in responsabilità di natura contrattuale ed extracontrattuale

Le licenze d'uso più diffuse presentano alcune clausole dirette a limitare le garanzie e le responsabilità per i vizi a carico del licenziante ovvero a limitare il diritto di tutela del licenziatario.

1

limitazioni
contenutistiche e
temporali
riguardanti la
garanzia per vizi

2

esclusione di
buona parte dei
rimedi contrattuali
generali
riconosciuti al
licenziatario

3

esclusione della
responsabilità del
licenziante per i
danni indiretti
connessi
all'utilizzazione del
prodotto



FIERA MILANO

smau 2007

44a Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology
17-20 ottobre 2007, Fiera Milano (Nuovo Quartiere Rho-Pero)

1

limitazioni contenutistiche e temporali
riguardanti la garanzia per vizi

ESEMPIO

La garanzia per vizi del licenziante è ridotta ai soli casi di funzionamento non conforme alle istruzioni contenute nel manuale d'uso per un periodo di novanta giorni dalla data di acquisto

**Clausola nulla in quanto contrastante con
le regole generali delle obbligazioni**

L'articolo 1229 c.c. considera nulli i patti che
escludono o limitano
“preventivamente la responsabilità del debitore, per
dolo o per colpa grave”



FIERA MILANO

smau 2007

44a Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology
17-20 ottobre 2007, Fiera Milano (Nuovo Quartiere Rho-Pero)

2

esclusione di buona parte dei rimedi contrattuali generali riconosciuti al licenziatario

ESEMPIO

La responsabilità della (software house) ed i rimedi esclusivi dell'utente saranno, a discrezione della (software house):

- la restituzione del prezzo pagato;
- la riparazione o la sostituzione del software o dell' hardware.

Clausola nulla in quanto contrastante con le regole generali delle obbligazioni (art. 1229 c.c.)

L'art. 1453, comma 1, c.c., consente al licenziatario di “chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.

La suddetta clausola inibisce il ricorso a tali azioni e prevede la restituzione del prezzo o, in alternativa, la riparazione o sostituzione del prodotto; non è previsto il risarcimento del danno



FIERA MILANO

smau 2007

44a Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology
17-20 ottobre 2007, Fiera Milano (Nuovo Quartiere Rho-Pero)

3

esclusione della responsabilità del
licenziante per i danni indiretti connessi
all'utilizzazione del prodotto

ESEMPIO

In nessun caso la software house sarà responsabile per i danni derivanti dall'uso del prodotto software, anche nel caso che la software house sia stata avvertita della possibilità di tali danni

**Clausola nulla in quanto contrastante con
le regole generali delle obbligazioni**

L'articolo 1229 c.c. considera nulli i patti che
escludono o limitano
“preventivamente la responsabilità del debitore, per
dolo o per colpa grave”



FIERA MILANO

smau 2007

44a Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology
17-20 ottobre 2007, Fiera Milano (Nuovo Quartiere Rho-Pero)

PRECISAZIONE



**È necessario verificare la qualificazione
soggettiva delle parti**



Contratti con il consumatore



**Disciplina
maggiormente
protettiva per il
licenziatario**

Artt. 33 e 36 del codice del consumo: prevedono la nullità delle clausole che “malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto”.



FIERA MILANO

smau 2007

44a Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology
17-20 ottobre 2007, Fiera Milano (Nuovo Quartiere Rho-Pero)

FORMA DEL CONTRATTO DI LICENZA D'USO

il trasferimento dei diritti patrimoniali deve
essere provato per iscritto
(art. 110 Legge 633/1941)



Problema di validità delle clausole vessatorie per i contratti di licenza d'uso stipulati con modalità "a strappo" o "point and click" (art. 1341 – 1342 c.c.)



FIERA MILANO

smau 2007

44a Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology
17-20 ottobre 2007, Fiera Milano (Nuovo Quartiere Rho-Pero)

CONCLUSIONI

Il contratto di licenza d'uso non è vincolato ad un preciso contenuto



Libertà
dei
contraenti



Principio
del
consenso
dell'autore



Rispetto
della
disciplina
generale
dei
contratti



Rispetto della
disciplina
protettiva per
il
consumatore



FIERA MILANO

smau 2007

44a Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology
17-20 ottobre 2007, Fiera Milano (Nuovo Quartiere Rho-Pero)



ISBN 9788860211064
Autore Massimo Farina
Editore Experta

e-Academy
smau

Grazie per l'attenzione

Dott. Massimo Farina

<http://www.massimofarina.it>

massimo@massimofarina.it

STUDIO LEGALE

AVV. SALVATORE MORO - DOTT. MASSIMO FARINA

Via Stanislao Caboni n° 15 – 09125 Cagliari

Tel. e Fax 070/9192901 – 070/341321

Fax on-line 178.22.71.137

Mobile: 338.5627110



FIERA MILANO

smau 2007

44a Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology
17-20 ottobre 2007, Fiera Milano (Nuovo Quartiere Rho-Pero)

<http://www.massimofarina.it> Dott. Massimo Farina – 18 ottobre 2007 massimo@massimofarina.it

LICENZA



Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5

- Tu sei libero:
 - di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera
 - di creare opere derivate
 - Alle seguenti condizioni:
 - Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
 - Non commerciale. Non puoi usare quest'opera per scopi commerciali.
 - Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest'opera, puoi distribuire l'opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa.
- In occasione di ogni atto di riutilizzo o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest'opera.
- Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
- Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra



FIERA MILANO

smau 2007

44a Esposizione Internazionale di Information & Communications Technology
17-20 ottobre 2007, Fiera Milano (Nuovo Quartiere Rho-Però)